"LA RETE"
STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
(ADEGUATA AL D.LGS. 460/97)

TITOLO I
Denominazione - sede
ART. 1
E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, un coordinamento di associazioni non riconosciute, operante nei settori *(sanitario, sociale, culturale)* che assume la denominazione LA RETE - Associazioni Riunite Per Il Trauma Cranico E Le Gravi Crebrolesioni Acquisiste.

L'associazione, la cui durata è illimitata, ha la sede legale nel Comune in cui risiede l'associazione il cui componente viene nominato per il triennio. La sede operativa è presso l'associazione GLI AMICI DI LUCA Via Saffi n° 10 a Bologna.
E' costituita un coordinamento di associazioni denominata:
LA RETE - associazione riunita per il trauma cranico e le gravi cerebrolesioni acquisite .

TITOLO II
Scopo – Finalità
ART. 2
Il coordinamento ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Essa opera senza scopo di lucro.
I contenuti e la struttura del coordinamento sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.
La Rete senza fini di lucro né diretto né indiretto, si propone come strumento di supporto all'azione delle associazioni, ai gruppi, ai singoli che a livello nazionale operano sui temi del coma e dello stato vegetativo. Promuove e attua azioni di collaborazione e di stimolo verso le istituzioni e verso la società per favorirne una maturazione sociale e culturale.
Il coordinamento è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità che in specifico:
- mettono in comune con le altre la propria esperienza nel settore socio-sanitario specifico, allo scopo soprattutto di confrontare modelli diversi per creare possibili confronti ed integrazioni;
- elaborano una ricerca sul proprio territorio riguardante i dati sulla qualità dell'assistenza messa in atto nella fase del rientro a domicilio, dopo il trattamento ospedaliero post-trauma cranio encefalico, con lo scopo di creare un ampio terreno di confronto fra varie realtà regionali italiane;
- mettono in comune con le altre notizie riguardanti convegni, meeting internazionali, commissioni ministeriali, a cui partecipare, come associazioni singole o in rappresentanza del coordinamento;
. • Favoriscono e facilitano l'incontro e lo scambio di esperienze tra le associazioni e tra le persone interessate a collaborare per il raggiungimento dello scopo per cui si costituisce il Coordinamento.
- le associazioni intratterranno rapporti internazionali con altre analoghe istituzioni europee ed extraeuropee, con lo scopo di promuovere momenti di scambio di esperienze, organizzando convegni sul territorio nazionali o partecipando ad iniziative promosse all'estero attraverso rappresentanti delle associazioni stesse;
- ogni associazione si impegna a comunicare ed inviare a tutte le altre relazioni scritte sulle partecipazioni dei loro rappresentanti a convegni o incontri: solo in questo modo potrà esserci un reale arricchimento comune e un dibattito di confronto aperto che porti ad una costruttiva collaborazione.
- Le associazioni si incontreranno almeno tre volte all'anno per verificare l'andamento del lavoro comune e per definire gli obiettivi da perseguire nel periodo successivo.
- ogni associazione si impegna, secondo gli accordi presi negli incontri di programmazione, a promuovere ricerche, convegni o seminari a tema sul proprio territorio.
- Favorire e promuovere l'aggregazione delle famiglie in associazioni radicate sul territorio di appartenenza.
- Favorire la nascita e la realizzazione di progetti che partano da chi direttamente vive le situazioni di bisogno.
- Favorire l'acquisizione e la condivisione di competenze e informazioni
- Svolgere un ruolo di "osservatorio" sulla dinamica dei problemi e delle loro soluzioni

TITOLO III
Soci
ART. 3
Il numero dei soci e' illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale (e/*o verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci)* ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 5
La qualifica di socio da' diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio
ART. 7
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 10 – AUTONOMIA DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI
Ogni associazione aderente a La Rete mantiene la completa autonomia nelle iniziative a livello locale ed anche a livello nazionale, purché non in contrasto con gli scopi del coordinamento. La rappresentanza, all'interno delle Commissioni prevista dalle istituzioni ed ad ogni altro livello, è della Rete che la demanda a propri rappresentanti.

ART. 11 – ADESIONE AL COORDINAMENTO
A La Rete possono aderire le Associazioni che operano nell'ambito delle problematiche relative al coma ed allo stato vegetativo, al trauma cranico e le gravi cerebrolesioni acquisite, territoriali, nazionali, e della Comunità Europea, le Fondazioni e altri Enti interessati, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente:
1) statuto ed atto costitutivo dell'associazione e relativo codice fiscale;
2) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza del Presidente dell'Associazione richiedente.
3) impegno scritto di versamento della quota associativa entro il 30 aprile di ogni anno e delle eventuali quote straordinarie non eccedenti il 50% (cinquanta per cento) della quota annuale deliberate dal Direttivo.
La domanda di adesione è sottoposta al giudizio del Consiglio Direttivo, che nella prima seduta successiva alla ricezione della domanda, accoglie o respinge la stessa a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, con idonea motivazione e sulla base della documentazione richiesta. In particolare dall'esame dello statuto non devono risultare articoli in contrasto con gli scopi de La Rete, con le finalità perseguite e con gli strumenti e le modalità per conseguirle.
Il Consiglio Direttivo deve riferire alla successiva Assemblea, la quale delibera in proposito. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, l'organizzazione deve versare la quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno solare in corso. Questa sarà rapportata
in dodicesimi, in funzione dei mesi di iscrizione ivi compreso il mese in cui è stata presentata la domanda di ammissione.
L'elenco degli iscritti, con il loro recapito, è pubblico ed è messo a disposizione di ogni associazione de La Rete.

ART. 12 - INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONE
L'incompatibilità e l'esclusione di una Associazione sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo può decidere l'esclusione di una Associazione nei casi in cui questa:
1. si renda responsabile di atti in contrasto con lo Statuto e con i regolamenti interni;
2. si renda responsabile di atti in contrasto con le norme di educazione civica e morale;
3. si renda morosa nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito.
L'Associazione dichiarata esclusa dalla La Rete potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea.
L'Associazione dichiarata espulsa per morosità (punto n. 3) potrà essere riammessa, dietro sua richiesta e su approvazione del Consiglio Direttivo, versando la quota associativa dovuta.
L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi comprese:
- la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere;
- la partecipazione (e la promozione) ad altre Associazioni e/o fondazioni aventi scopo uguale o simile al proprio.
Le attività indicate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

TITOLO IV
Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 10
L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale
ART. 11
L'esercizio sociale va dal _____ al _____ di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.
Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V
Organi dell'Associazione
ART. 12
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;

Assemblee
ART. 13
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14
L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio direttivo;
b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
d) approvazione di eventuali Regolamenti;
e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 15
L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle

modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 17
L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo
ART. 18
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 19
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente
ART. 20
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del coordinamento.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Comitato scientifico
Del comitato scientifico fanno parte un rappresentante medico per ognuna delle associazioni aderenti.
Il comitato scientifico sceglierà di comune accordo linee di ricerca ed obiettivi da raggiungere.

ART. 21 SIMBOLO
La gestione del simbolo de La Rete è affidata al Presidente con parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 22
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 23 MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto è modificato dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

TITOLO VI
Scioglimento
ART. 24
Lo scioglimento del Coordinamento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
In tal caso l'Assemblea deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo, che in ogni caso non può essere devoluto ad alcuna fra le Associazioni aderenti. Le Associazioni che non rinnovano o recidono il patto associativo nulla possono pretendere sul
patrimonio de La Rete .

Clausola compromissoria
ART. 25
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di _____.

Norma finale
ART.26
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile, dalla legge 266/91 nonché dalla normativa vigente purché non in contrasto con il presente statuto.
Le controversie che dovessero, eventualmente, insorgere tra le associazioni e la Rete, nonché quelle concernenti i membri del Consiglio Direttivo relative al rapporto associativo, sono deferite alla competenza esclusiva di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede legale dell'Associazione.